SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 925-1063-1096-bis)

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980 — degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24

DAL

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
(V. *Stampato nn.* **925, 1063** *e* **1096-A**)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

« *Misure urgenti dirette allo snellimento delle procedure per la liquidazione delle pensioni ed al conseguimento di una maggiore efficienza e tempestività da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti* » (n. 925)

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, TEDESCO TATÒ, CAZZATO, FERMARIELLO, LUCCHI, PANICO, MARTINO, GIOVANNETTI, ZICCARDI, BONDI, BELLINZONA, TALASSI GIORGI e LA PORTA

« *Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS* » (n. 1063)

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, PETRONIO, DA ROIT e BARSACCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

« *Norme per l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione* »
(n. 1096)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(GIANNINI)

approvati dall'Assemblea, nella seduta anzidetta, in un testo unificato e con il seguente titolo:

« *Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica* »

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica

Art. 9, *ultimo comma.*

TESTO ERRATO	TESTO CORRETTO
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonchè all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.	Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonchè all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.